

DISEGNO DI LEGGE

Utilizzo dei prodotti biologici, tipici, tradizionali, privi di organismi geneticamente modificati (OGM) e dei prodotti di prossimità (Km0) nella ristorazione collettiva e promozione di iniziative di educazione alimentare”

INDICE

- Art. 1 - *Finalità*
- Art. 2 - *Forniture di prodotti alimentari*
- Art. 3 - *Informazioni agli utenti*
- Art. 4 - *Contributi*
- Art. 5 - *Disposizione finanziaria*
- Art. 6 - *Entrata in vigore*

Art. 1 *Finalità*

1. La Provincia autonoma di Trento, nell'ambito delle iniziative volte a tutelare la salute dei cittadini, promuove il consumo di prodotti agricoli e zootecnici biologici, tipici, tradizionali, privi di organismi geneticamente modificati (OGM) e dei prodotti di prossimità, con particolare attenzione di quelli trentini, e la diffusione di una corretta educazione alimentare, compresa la prevenzione delle allergie e delle intolleranze di origine alimentare. Per questi fini la Provincia favorisce:

- a) l'educazione al consumo consapevole, attraverso la comprensione delle relazioni esistenti tra sistemi produttivi, consumi alimentari e ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo ecocompatibile e della riduzione dei consumi energetici e di trasporto e della relativa produzione di gas climalteranti;
- b) l'adozione di corretti comportamenti alimentari e nutrizionali, attraverso la conoscenza e il consumo di prodotti alimentari e agroalimentari ottenuti nel rispetto della salute e dell'ambiente o legati alla tradizione e alla cultura del territorio provinciale;
- c) la diffusione d'informazioni sugli aspetti storici, culturali, antropologici legati alle produzioni alimentari e al loro territorio d'origine.

2. Le finalità di questa legge sono perseguite dalla Provincia nell'ambito dei servizi di mensa e di ristorazione gestiti direttamente o mediante appalto dalla Provincia e da enti, aziende o altri soggetti da essa dipendenti, compresi gli istituti scolastici, nonché in tutti gli altri ambiti della ristorazione collettiva.

3. Per il conseguimento delle finalità di questa legge la Provincia può erogare contributi ai comuni e a soggetti privati gestori di asili nido, scuole dell'infanzia e scuole del primo e del secondo ciclo d'istruzione.

Art. 2 *Forniture di prodotti alimentari*

1. Nell'ambito dei servizi di mensa di cui all'articolo 1, comma 2, si usano prodotti provenienti da coltivazioni e da trasformazioni biologiche certificate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di

produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, o tutelati da denominazioni di origine protetta o indicazioni geografiche protette, o dichiarati tradizionali ai sensi del decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173), o adatti a essere somministrati a persone afflitte da allergie e intolleranze di origine alimentare. Questi prodotti, nell'arco dell'anno, sono usati in una misura superiore al 60 per cento del totale dei prodotti utilizzati per i pasti. Tutti i prodotti utilizzati garantiscono di essere liberi da organismi geneticamente modificati.

2. I bandi e i contratti relativi alla fornitura dei prodotti destinati alle mense si adeguano a quanto previsto dal comma 1.

Art. 3

Informazioni agli utenti

1. All'inizio di ogni anno i soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2 e quelli indicati nell'articolo 1, comma 3, che hanno ottenuto contributi ai sensi dell'articolo 4 forniscono agli utenti materiali informativi di educazione alimentare e le seguenti informazioni sul servizio di mensa:

- a) le sue condizioni generali;
- b) le tabelle dietetiche e i valori nutrizionali dei menù;
- c) la natura, la quantità e i risultati dei controlli sanitari, merceologici e sulle strutture compiuti dai competenti soggetti pubblici o eventualmente affidati a soggetti privati.

2. L'effettuazione e il contenuto delle iniziative previste dal comma 1 sono comunicati alla Provincia, contestualmente alla domanda per accedere ai contributi di cui all'articolo 1, comma 3.

Art. 4

Contributi

1. La Provincia eroga contributi ai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3:

- a) per l'utilizzo di prodotti provenienti da coltivazioni e trasformazioni biologiche certificate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991, o tutelati da denominazioni di origine protetta o indicazioni geografiche protette, o dichiarati tradizionali ai sensi del decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350, o adatti a essere somministrati a persone afflitte da allergie e intolleranze di origine alimentare. Il contributo è concesso nella misura massima del 30 per cento, calcolato sull'importo totale della spesa sostenuta nell'anno precedente, secondo criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione di questa legge, tenendo conto della percentuale di utilizzo di questi prodotti;
- b) per iniziative di educazione alimentare degli utenti, di aggiornamento professionale del personale scolastico e addetto ai servizi, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa;
- c) per l'adeguamento delle mense alle problematiche gestionali derivanti dalla preparazione e dalla fornitura di pasti ad utenti caratterizzati da allergie ed intolleranze alimentari, nella misura del 90 per cento della spesa ammessa.

2. Le iniziative di cui al comma 1, lettere b) e c), hanno come finalità prevalente la promozione del modello di alimentazione mediterraneo mediante il consumo di prodotti biologici, tipici, tradizionali, privi di organismi geneticamente modificati e di prodotti di prossimità, con particolare attenzione a quelli trentini e la promozione della conoscenza

delle allergie e delle intolleranze alimentari, con le relative precauzioni da adottare a livello di mense.

Art. 5

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti da questa legge si provvede con legge successiva.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.